

Consiglio di Stato, sez. IV, 29/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.29/12/2016), n. 5525

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 7933 del 2014, proposto dai signori El. Ch., An. Ri. Ci., El. Ci., Em. Cu., Sa. DE An., Cr. Fi., Ro. Gh., Gi. Gi., Em. Ma., Ma. Cr. Ma., Si. Ma., Gr. Me., Gi. Mo., Na. Pa., Fr. Pi., Ma. Re., Sa. Se., Ad. Si., Si. Si., Ro. Te., Ma. To., Ro. Tr., Lo. Vi. e Ma. Ma., rappresentati e difesi dagli avv.ti Valerio Impellizzeri, Gianfranco Passalacqua e Guglielmo Calcerano, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via G. Vitelleschi, 26,

contro

l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti di

- signori An. Ge., Fl. Ma., Ro. Ca., Vi. Ch., Pa. Fa., En. Ru., Co. Bu., Fe. D'E., Va. Di., Ma. Co., Ma. Po., La. St., Gi. Pa., Do. Mo., Sa. DI Bl., Gu. DE Ma., Sa. Fe., Ni. Pe., Ga. Gi., Fr. Ma., Em. Ba., Gi. Gi., Ma. Cr. St., Pa. Me., An. Li. Ci., Re. Se., An. Da., Vi. Al., Ro. No., Ro. Zo., Lu. Fa., Ma. Ga. Gu., Al. Sa., Ma. Pa., As. Fa., Si. DEL Mo., Ma. Fo., Sa. Se., An. Ni., Da. Pa., Ma. Po., Mo. Ab., Pi. Ca. Al., Si. Ar., Da. Gi., Ma. Cr., Ma. Pr. e Ro. Co., rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Cosimo Cuppone, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza d'Ara Coeli, 1;

- signori Ca. Ge., An. Ri. Be., Um. Ca., Fa. D'E., Ro. DI Ma., Br. Fi., Vi. Ge., Da. Gu., Ma. Ma., An. Ma. Ma., Do. Mo., An. Mo., Ma. Ro., Ma. Te. Sa., Va. Va., An.

Ma. Sp., An. Sa., Mo. Sa., Pa. Ge., An. Te., Pa. Ve., Da. Ga., St. D'A., Ma. Gr. Sa., Ga. Gi. So., La. Ca., An. Fo., Ar. Vi., Ro. Ta., Ma. Dr. e Al. Ru., non costituiti in giudizio,

e con l'intervento di

ad opponendum:

signor Vi. Pi., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cosimo Cuppone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza d'Ara Coeli, 1,

per l'annullamento o la riforma

della sentenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, nr. 3198 del 21 marzo 2014, emessa nel ricorso nr. 629/2013, non notificata agli odierni ricorrenti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e degli appellati in epigrafe meglio indicati nonché l'atto di intervento del signor Pi.;

Viste le memorie prodotte dagli appellanti (in data 30 settembre 2016), dall'Agenzia delle Entrate (in data 13 ottobre 2016) e dagli appellati (in date 3 e 13 ottobre 2016) a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Passalacqua per gli appellanti e l'avv. Cuppone per gli appellati e l'interveniente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

Gli appellanti in epigrafe meglio indicati hanno impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da loro proposto avverso gli atti della procedura concorsuale indetta dall'Agenzia delle Entrate per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva

F1, profili funzionario, funzionario informatico, funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti, che all'esito li aveva visti non superare le prove scritte.

L'appello è affidato a un unico motivo in diritto, col quale si denuncia: violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione di legge e regolamento, violazione del bando prot. nr. 2009/193306 del 24 dicembre 2009, con particolare riferimento all'art. 4 (punto 4.4); violazione del principio dell'anonimato e del principio di imparzialità e *par condicio* tra i candidati; difetto di imparzialità, motivazione illogica, istruttoria carente (per avere il primo giudice escluso la violazione dei principi suindicati malgrado l'accertata manomissione, avvenuta fra lo svolgimento delle prove scritte e la loro correzione, delle urne in cui erano conservate le buste contenenti le schede anagrafiche dei partecipanti).

Conseguentemente, gli appellanti hanno reiterato la domanda di risarcimento danni già formulata in primo grado.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, argomentando diffusamente a sostegno dell'infondatezza dell'appello e instando per la conferma della sentenza impugnata.

Altrettanto hanno fatto gli appellati in epigrafe indicati, tutti vincitori della procedura concorsuale per cui è causa, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso di primo grado, per difetto di interesse; sulle stesse posizioni si è collocato il signor Vi. Pi., anch'egli vincitore del concorso, che ha spiegato intervento *ad opponendum* nel presente grado.

Ciascuna delle parti ha ulteriormente sviluppato con memorie le proprie tesi.

All'udienza del 3 novembre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

1. Con bando pubblicato nel 2009, l'Agenzia delle Entrate ha indetto una procedura concorsuale per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profili funzionario, funzionario informatico, funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti.

Gli odierni appellanti (in epigrafe meglio indicati) hanno partecipato alla procedura, sostenendo le prove scritte senza poi essere ammessi agli orali.

2. Col ricorso instaurativo del presente giudizio, essi, dopo aver eseguito l'accesso agli atti della procedura, ne hanno impugnato gli esiti e tutti gli atti, lamentando la violazione dei principi di anonimato e di *par condicio* tra i concorrenti sulla scorta di alcune "*criticità*" emerse nel corso dello svolgimento delle prove.

In particolare, era emerso che in data 10 settembre 2012 ignoti si sarebbero introdotti nella stanza ove erano conservate le urne in cui erano depositate le buste contenenti gli elaborati delle prove scritte e le schede anagrafiche dei concorrenti relative a una delle Sottocommissioni; nella circostanza, era stata constatata la rottura dei sigilli delle tre urne contenenti le schede anagrafiche, come attestato da apposito verbale della Guardia di Finanza intervenuta sul posto.

Malgrado ciò, la Sottocommissione interessata aveva ritenuto di poter procedere ugualmente a correzione delle prove scritte, portando a compimento la procedura con gli esiti che si sono detti.

3. L'adito T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso, condividendo l'avviso dell'Amministrazione secondo cui le irregolarità suindicate non avevano comportato lesione dei principi invocati da parte ricorrente, tale da determinare l'illegittimità del concorso nel suo complesso.

4. Con l'odierno appello, gli originari ricorrenti censurano le conclusioni del primo giudice riproponendo le proprie doglianze.

5. La ricostruzione in fatto che precede, corrispondente a quella ricavabile dagli atti e da quella operata dal giudice di prime cure, non risulta contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all'art. 64, comma 2, cod. proc. amm., deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.

6. Tutto ciò premesso, va innanzi tutto esaminata l'eccezione preliminare con la quale gli odierni appellati assumono l'inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso di primo grado.

Si assume, in particolare, che gli odierni istanti, avendo riportato nel merito un risultato negativo nel concorso per cui è causa e non risultando aver disconosciuto la paternità dei proprio elaborati sfavorevolmente giudicati dalla

Sottocommissione, non sarebbero titolari di alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla definizione nel merito del giudizio.

L'eccezione non può essere accolta, ponendosi in frontale contrasto con l'insegnamento dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, secondo cui la violazione dell'anonimato nelle procedure concorsuali, ove accertata, ha effetto viziante *ex se*, indipendentemente dalla prova di un concreto ed effettivo pregiudizio che il ricorrente ne abbia derivato (cfr. sent. 20 novembre 2013, nr. 26).

Ne consegue che, fermo restando che attiene al merito del giudizio la questione - su cui si tornerà subito appresso - se nella specie effettivamente vi sia stata violazione del principio dell'anonimato, non può essere esclusa *a monte* la sussistenza di interesse degli istanti a ottenere, tramite la proposta impugnazione, la caducazione della procedura concorsuale nella sua interezza.

7. Nel merito, l'appello è però infondato e va conseguentemente respinto.

7.1. Ed invero, può condividersi la conclusione del primo giudice secondo cui, malgrado le gravi ed evidenti irregolarità sopra richiamate, non vi è prova che queste si siano nella specie concretizzate in un'effettiva lesione dell'anonimato delle prove scritte, tale da inficiare la procedura concorsuale nel suo complesso.

Al riguardo, il primo giudice ha sottolineato la circostanza che in nessuna delle urne oggetto della riscontrata manomissione si era verificata la rottura di tutti e quattro i sigilli che ne assicuravano la chiusura, in modo da rendere impossibile o estremamente difficoltoso l'operato di chi intendesse estrarre le buste ivi contenute per manipolarle.

Parte odierna appellante obietta, sul punto:

a) che quanto sopra non esclude la possibilità che gli ignoti manomissori possano aver comunque introdotto le mani nelle urne *de quibus* per estrarne tutte le buste o parte di esse;

b) che ciò risulterebbe confermato dallo stesso verbale della Guardia di Finanza sopra richiamato, dal quale si evincerebbe che il personale intervenuto avrebbe

proceduto a conteggio delle buste (senza rilevarne alcuna sottrazione) senza previamente rompere gli ulteriori sigilli di chiusura non manomessi.

7.2. Il Collegio reputa che tali ultimi argomenti, ancorché suggestivi, non siano idonei a modificare le conclusioni del primo giudice sopra sintetizzate.

7.2.1. Al riguardo, appare decisiva la circostanza che né nel più volte citato verbale della Guardia di Finanza né in altri atti (o, quanto meno, neanche gli odierni istanti sono stati in grado di indicarne) si dia atto di manomissione delle buste contenute nelle urne o del loro contenuto, al di là della rottura dei sigilli di chiusura delle urne medesime.

Ciò non consente di sostenere che sia stata raggiunta una soglia degli elementi indiziari tale da far ritenere anche solo apprezzabilmente possibile che possa esservi stata effettivamente una manomissione delle buste e delle schede anagrafiche in esse contenute; inoltre, non risulta che siano stati manifestati, neanche nel prosieguo della procedura, anche solo dubbi in ordine alla paternità di uno o più degli elaborati corretti dalla Commissione d'esame (neanche dagli odierni appellanti).

7.2.2. Alla luce dei rilievi che precedono, pur nel persistere di ombre e dubbi in ordine alle cause e alle finalità di quanto riscontrato - tali, del resto, da indurre l'Amministrazione a presentare denuncia contro ignoti alla competente Procura della Repubblica (il cui esito è allo stato non conosciuto) -, non può predicarsi l'evidente sussistenza di alcun profilo viziante sul piano della legittimità delle operazioni concorsuali.

8. L'infondatezza dell'appello, per le ragioni testé evidenziate, comporta anche la reiezione dell'accessoria domanda risarcitoria qui reiterata dagli istanti.

9. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: cfr. *explurimis*, per le affermazioni

più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, nr. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, nr. 7663).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

10. Tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata, può disporsi la compensazione delle spese del grado.

PQM

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 DIC. 2016.

.